

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (*)

(2017/C 438/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. RICORDA le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2016 su una strategia esterna di imposizione e su misure contro l'abuso dei trattati fiscali, in particolare i punti da 6 a 10, e le conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
2. SOTTOLINEA l'importanza di promuovere a livello globale i criteri sulla trasparenza fiscale, sull'equa imposizione e sull'attuazione delle norme anti-BEPS approvati dal Consiglio nelle conclusioni dell'8 novembre 2016 («i criteri»), che figurano nell'allegato V e sono ulteriormente descritti negli allegati VI e VII;
3. PRENDE ATTO dei lavori realizzati dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, dal quadro inclusivo dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e dal forum sulle pratiche fiscali dannose;
4. SI COMPIACE dei lavori svolti dal gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» («Gruppo «Codice di condotta»»), in coordinamento con il gruppo ad alto livello «Questioni fiscali» («HLWP»), al fine di selezionare le pertinenti giurisdizioni e di analizzare e valutare i fatti attinenti alle loro legislazioni e politiche fiscali nel contesto dei criteri;
5. SI COMPIACE del fatto che la maggior parte di queste giurisdizioni ha scelto di partecipare a tale processo e dialogo e ha adottato o ha l'intenzione di adottare misure concrete per risolvere le questioni che il gruppo «Codice di condotta» ha individuato nei settori della trasparenza fiscale, dell'equa imposizione e dell'attuazione delle norme anti-BEPS;
6. CONSTATA nondimeno che alcune giurisdizioni non hanno adottato azioni significative per ovviare con efficacia alle carenze né hanno avviato un dialogo rilevante sulla scorta dei criteri che possa favorire simili impegni;
7. È CONVINTO che, in tal caso, le legislazioni e politiche fiscali, come pure le pratiche amministrative, di tali giurisdizioni determinino o possano determinare una perdita di gettito fiscale per gli Stati membri e che dette giurisdizioni debbano pertanto essere fortemente incoraggiate a mettere in atto i cambiamenti necessari per porre rimedio alla situazione;
8. RIBADISCE quanto sia importante disporre di meccanismi di protezione efficaci per lottare contro l'erosione delle basi imponibili degli Stati membri attraverso la frode, l'evasione e l'elusione fiscali;
9. APPROVA di conseguenza la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali di cui all'allegato I e CONFERMA che le giurisdizioni rimarranno in tale lista fino a quando non avranno soddisfatto i criteri, ad esempio, ottemperando alle raccomandazioni sulle misure da adottare affinché siano rimosse dalla lista;

(*) Il Consiglio ha convenuto di pubblicare le presenti conclusioni per informazione nella Gazzetta ufficiale.

10. RITIENE OPPORTUNO che il gruppo «Codice di condotta» avvii discussioni con le giurisdizioni inserite nella lista, al fine di concordare e monitorare le misure che queste dovrebbero adottare per poter essere rimosse dalla lista, e INCORAGGIA queste giurisdizioni a intraprendere rapidamente le azioni necessarie per soddisfare i criteri;
11. OSSERVA CON SODDISFAZIONE che, sebbene le legislazioni e politiche fiscali e le pratiche amministrative di alcune giurisdizioni suscitino preoccupazione nei settori della trasparenza fiscale, dell'equa imposizione e dell'attuazione delle norme anti-BEPS, alcune di esse hanno assunto nondimeno impegni significativi ad elevato livello politico al fine di adottare le misure necessarie per risolvere le questioni in sospeso entro i termini convenuti e pertanto non dovrebbero, in questa fase, essere inserite nella lista delle giurisdizioni non cooperative. Il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe proseguire il dialogo e il monitoraggio dell'effettiva attuazione degli impegni assunti da queste giurisdizioni e dovrebbe raccomandare in qualsiasi momento l'aggiornamento della lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali in base ad eventuali nuovi impegni assunti e all'attuazione di tali impegni. Lo stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale è illustrato nell'allegato II;
12. ESPRIME solidarietà e sostegno nei confronti delle giurisdizioni nella regione dei Caraibi duramente colpite dalle tempeste devastanti del settembre 2017, che hanno causato morti e danni ingenti a infrastrutture essenziali, ed È DEL PARERE che il processo di vaglio debba essere sospeso per tali giurisdizioni (Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Isole Vergini britanniche, Dominica, Saint Kitts e Nevis, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti). Il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe nondimeno portare avanti, entro febbraio 2018, i contatti con queste giurisdizioni al fine di porre rimedio a tali problemi entro la fine del 2018;
13. CHIEDE, in particolare, che il gruppo «Codice di condotta» prosegua il dialogo e avvii senza indugio, a partire dall'inizio del 2018, il processo di monitoraggio degli impegni formulati dalle giurisdizioni al fine di garantire che tali impegni siano attuati entro il termine concordato;
14. INVITA il gruppo «Codice di condotta» a concordare le procedure per svolgere il processo di monitoraggio e a elaborare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a questo aspetto entro l'estate del 2018;
15. INCARICA di conseguenza il gruppo «Codice di condotta» di avviare o proseguire le discussioni con le giurisdizioni interessate, di cercare di ottenere gli impegni necessari, di monitorare il rispetto di tali impegni e di riferire periodicamente al Consiglio, se del caso, suggerendo modifiche alla lista delle giurisdizioni non cooperative;
16. È DEL PARERE, come indicato nell'allegato III, che l'UE e gli Stati membri possano applicare misure di difesa efficaci e proporzionate, tanto nel settore fiscale quanto in quello non fiscale, nei confronti delle giurisdizioni non cooperative, fino a quando queste figurino nella lista;
17. RACCOMANDA che gli Stati membri adottino determinate misure di difesa coordinate nel settore fiscale, quali indicate nell'allegato II, conformemente al diritto nazionale e nel rispetto degli obblighi che incombono loro a norma del diritto dell'UE e internazionale;
18. ESORTA il gruppo «Codice di condotta» a continuare a esplorare ulteriori misure coordinate nel settore fiscale e INVITA gli Stati membri a comunicare al gruppo «Codice di condotta» se, e con quali modalità, applicano misure di difesa nei confronti delle giurisdizioni non cooperative, fino a quando queste figurano in tale lista;
19. INVITA le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, secondo i casi, di tener conto della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali nell'ambito della politica estera, delle relazioni economiche e della cooperazione allo sviluppo con i pertinenti paesi terzi, per cercare di giungere a un approccio globale con riguardo alla questione dell'adempienza ai criteri, fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e dell'Unione derivanti dai trattati;
20. È CONVINTO che la lista delle giurisdizioni non cooperative e le misure di difesa, ove applicabili, avranno l'effetto di mandare un segnale forte alle giurisdizioni interessate stimolandole a compiere un cambiamento positivo che conduca alla loro rimozione dalla lista;
21. CONFERMA che queste azioni intraprese collettivamente dagli Stati membri dell'UE sono in linea con il programma promosso dal G20, dall'OCSE e da altri consessi internazionali;
22. RICORDA l'accordo del Consiglio sull'approccio all'assenza di un regime di imposta sulle società o all'applicazione di un'aliquota nominale d'imposta sulle società prossima o pari a zero nel contesto del criterio che impone a una giurisdizione di non agevolare le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva nella giurisdizione, di cui all'allegato VII;

23. RICORDA che, in linea con le conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016, queste azioni non pregiudicano le rispettive sfere di competenza degli Stati membri, quali la competenza di negoziare e concordare trattati fiscali bilaterali, di applicare misure supplementari o di mantenere liste di giurisdizioni non cooperative a livello nazionale di portata più ampia;
 24. CONFERMA che la decisione di modificare la lista sarà adottata dal Consiglio sulla scorta delle informazioni fattuali pertinenti messe a disposizione del Consiglio dal gruppo «Codice di condotta»;
 25. OSSERVA che la lista delle giurisdizioni non cooperative dovrebbe essere aggiornata almeno una volta ogni anno civile e che la situazione dovrebbe essere continuamente monitorata nelle giurisdizioni inserite nella lista, come anche in altre giurisdizioni oggetto dell'esercizio di vaglio del 2017. In base ai criteri concordati dal Consiglio, il monitoraggio potrebbe essere esteso dal gruppo «Codice di condotta» ad altre giurisdizioni;
 26. INVITA il gruppo «Codice di condotta» a portare avanti il dialogo con le pertinenti giurisdizioni per promuovere la trasparenza fiscale, l'equa imposizione e l'attuazione delle norme anti-BEPS e a proseguire il lavoro di analisi delle misure di difesa che potrebbero essere ulteriormente definite e applicate in modo coordinato alle giurisdizioni non cooperative, nel rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del diritto dell'UE e internazionale;
 27. RIBADISCE che il gruppo «Codice di condotta», sostenuto dal segretariato generale del Consiglio, dovrebbe continuare a svolgere tale processo e a vigilare su di esso, in coordinamento con l'HLWP. La Commissione fornirà assistenza al gruppo «Codice di condotta» svolgendo i lavori preparatori necessari al processo di vaglio conformemente ai ruoli attualmente definiti nel quadro del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, con particolare riferimento ai dialoghi precedenti e in corso con i paesi terzi;
 28. RITIENE APPROPRIATO, in tale contesto, stabilire gli orientamenti per i futuri lavori in questo settore, quali riportati nell'allegato IV;
 29. CONFERMA che i criteri saranno periodicamente aggiornati dal Consiglio, ove necessario, in considerazione degli sviluppi internazionali e tenendo conto dell'evoluzione delle norme internazionali, e RITIENE che le valutazioni e i dialoghi futuri con le giurisdizioni interessate debbano basarsi su tali norme tenendo presente l'importanza di progressi continui e rapidi da parte di tutte le giurisdizioni pertinenti in tali settori.
-

ALLEGATO I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ⁽¹⁾**I. LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE A FINI FISCALI****1. Samoa americane**

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

2. Bahrein

Il Bahrein non contempla tutti gli Stati membri dell'UE ai fini dello scambio automatico di informazioni, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnato ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

3. Barbados

Barbados dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata in modo chiaro a modificarle né ad abolirle come richiesto entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Barbados a modificare o abolire altre misure fiscali dannose in linea con il criterio 2.1.

4. Grenada

Grenada non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non si è impegnata in modo chiaro ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Grenada ad adeguarsi ai criteri 1.1, 2.1 e 3.

5. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnato ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

6. Corea (Repubblica di)

La Corea dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata a modificarle né ad abolirle entro il 31 dicembre 2018.

7. Regione amministrativa speciale di Macao

La regione amministrativa speciale di Macao non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno della regione amministrativa speciale di Macao ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 2.1.

8. Isole Marshall

Le Isole Marshall favoriscono le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

⁽¹⁾ Sulla base delle risposte pervenute entro il 4 dicembre 2017, alle 17.00 (UTC +01:00).

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno delle Isole Marshall ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 1.2.

9. **Mongolia**

La Mongolia non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2019.

10. **Namibia**

La Namibia non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2019. Inoltre la Namibia dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata a modificarle né ad abolirle entro il 31 dicembre 2018.

11. **Palau**

Palau favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva e ha rifiutato di avviare un dialogo significativo per stabilire l'adempimento al criterio 2.2.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Palau ad adeguarsi ai criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 3.

12. **Panama**

Panama dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata in modo chiaro a modificarle né ad abolirle entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Panama a modificare o abolire altre misure fiscali dannose in linea con il criterio 2.1.

13. **Santa Lucia**

Santa Lucia dispone di misure fiscali preferenziali dannose, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata in modo chiaro ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

14. **Samoa**

Samoa dispone di misure fiscali preferenziali dannose, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnato ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

15. **Trinidad e Tobago**

Trinidad e Tobago è stata valutata «non conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 3.

16. **Tunisia**

La Tunisia dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata a modificarle né ad abolirle entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno della Tunisia ad adeguarsi al criterio 3.

17. **Emirati arabi uniti**

Gli Emirati arabi uniti non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnati ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno degli Emirati arabi uniti ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 1.3.

II. RACCOMANDAZIONI ALLE GIURISDIZIONI SULLE MISURE DA ADOTTARE PER ESSERE RIMOSSE DALLA LISTA

Tutte le giurisdizioni che figurano nella lista sono invitate ad adottare azioni efficaci per affrontare le carenze di cui al presente allegato.

—

ALLEGATO II

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale ⁽¹⁾

Nel contesto del processo di vaglio, il gruppo «Codice di condotta» ha invitato ciascuna giurisdizione in cui erano stati individuati problemi a impegnarsi ad affrontarli. La grande maggioranza delle giurisdizioni ha deciso di introdurre le pertinenti modifiche nella rispettiva legislazione fiscale al fine di adempiere ai criteri di vaglio.

L'esito di tale processo dimostra la misura in cui tutte queste giurisdizioni partecipano a un dialogo costruttivo con l'UE e le modalità con cui si impegnano a soddisfare le norme UE e internazionali in materia fiscale e, inoltre, mette in evidenza le relazioni positive che l'UE ha costruito con tutte le giurisdizioni in questione. Tali giurisdizioni sono state pertanto determinate come cooperative, salvo il buon esito degli impegni da esse assunti.

Il gruppo «Codice di condotta» monitorerà l'effettiva messa in atto di tali impegni e proseguirà pertanto il dialogo costruttivo instaurato con le giurisdizioni.

La maggior parte delle giurisdizioni dovrebbe completare l'attuazione degli impegni entro la fine del 2018; i paesi in via di sviluppo avranno tuttavia tempo fino alla fine del 2019 per adempiere ai propri impegni per quanto riguarda i criteri di trasparenza e le norme anti-BEPS.

Lo «Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale», riportato in appresso, fa il punto degli impegni assunti dalla giurisdizione sottoposta a vaglio per affrontare i problemi individuati in relazione ai criteri concordati dal Consiglio «Ecofin» del novembre 2016, suddivisi nelle categorie trasparenza, equa imposizione e norme anti-BEPS.

1. Trasparenza

- 1.1 Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2018:

Curaçao, regione amministrativa speciale di Hong Kong, Nuova Caledonia, Oman, Qatar e Taiwan

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2019:

Turchia

- 1.2 Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e valutazione soddisfacente

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro il 2018:

Curaçao, Nuova Caledonia e Oman

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro il 2019:

Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Figi, Giordania, Montenegro, Serbia, Swaziland, Turchia e Vietnam

- 1.3 Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro il 2018:

Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Nuova Caledonia, Oman, Qatar e Taiwan

⁽¹⁾ Sulla base delle risposte pervenute entro il 4 dicembre 2017, alle 17.00 (UTC +01:00).

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro il 2019:

Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Figi, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Giamaica, Giordania, Maldive, Montenegro, Marocco, Perù, Serbia, Swaziland, Thailandia, Turchia e Vietnam

2. Equa imposizione

2.1 Esistenza di regimi fiscali dannosi

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i regimi individuati entro il 2018:

Andorra, Armenia, Aruba, Belize, Botswana, Capo Verde, Isole Cook, Curaçao, Figi, Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Giordania, Liechtenstein, Maldive, Maurizio, Marocco, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, Seychelles, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Uruguay e Vietnam

Le seguenti giurisdizioni non hanno reiterato espressamente l'impegno assunto nel quadro del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) di modificare o abolire i regimi individuati entro il 2018:

Malaysia e isola Labuan

2.2 Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative alla sostanza economica entro il 2018:

Bermuda, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey e Vanuatu

3. Norme anti-BEPS

3.1 Adesione al quadro inclusivo sulla BEPS e attuazione delle norme minime in materia di BEPS

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2018:

Aruba, Isole Cook, Isole Færøer, Groenlandia, Nuova Caledonia, Saint Vincent e Grenadine, Taiwan e Vanuatu

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2019:

Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Figi, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Giordania, Maldive, Montenegro, Marocco, Serbia e Swaziland

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS se e quando tale impegno sarà pertinente:

Nauru, Niue

ALLEGATO III

Misure di difesa

1. L'inserimento di una giurisdizione nella lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali dovrebbe avere un effetto dissuasivo tale da incoraggiare le giurisdizioni ad adempiere ai criteri enunciati nell'allegato IV e descritti ulteriormente negli allegati V e VI, nonché ad altre pertinenti norme internazionali.
2. È importante disporre di meccanismi di protezione efficaci per lottare contro l'erosione delle basi imponibili degli Stati membri attraverso la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, e applicare pertanto misure di difesa efficaci e proporzionate, a livello dell'UE e nazionale, nei confronti delle giurisdizioni inserite nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
3. Alcune misure di difesa nel settore non fiscale a livello dell'UE sono collegate alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e riportate nella parte A del presente allegato.
4. Inoltre, determinate misure di difesa nel settore fiscale potrebbero essere adottate dagli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, oltre alle misure non fiscali adottate dall'UE, per scoraggiare efficacemente pratiche non cooperative nelle giurisdizioni inserite nella lista.
5. Un elenco di tali misure nel settore fiscale figura nella parte B del presente allegato. Poiché tali misure dovrebbero essere compatibili con i regimi fiscali nazionali degli Stati membri dell'UE, l'attuazione delle stesse è lasciata alla competenza degli Stati membri.
6. Va osservato che le misure di difesa non dovrebbero pregiudicare le competenze rispettive degli Stati membri di applicare misure supplementari o mantenere liste di giurisdizioni non cooperative a livello nazionale di portata più ampia.

A. MISURE DI DIFESA NEL SETTORE NON FISCALE

L'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD fa riferimento alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative.

Inoltre, l'eventuale inclusione futura di un riferimento alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali in altri atti legislativi dell'UE nel settore non fiscale sarebbe considerata parte delle misure di difesa nel contesto delle presenti conclusioni del Consiglio.

Gli effetti generali, derivanti da tali misure, sull'adempimento delle giurisdizioni ai criteri dovrebbero essere monitorati dal gruppo «Codice di condotta», come anche dall'HLWP nel contesto dell'attuazione della strategia esterna di imposizione dell'UE.

B. MISURE DI DIFESA NEL SETTORE FISCALE

- B.1. Per garantire un'azione coordinata, gli Stati membri dovrebbero applicare almeno una delle seguenti misure amministrative nel settore fiscale:
 - a) monitoraggio rafforzato di talune operazioni;
 - b) maggiori rischi di audit per i contribuenti che beneficiano dei regimi in questione;
 - c) maggiori rischi di audit per i contribuenti che si avvalgono di strutture o meccanismi che coinvolgono queste giurisdizioni.
- B.2. Fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri di applicare misure supplementari, le misure di difesa di natura legislativa nel settore fiscale che potrebbero essere applicate dagli Stati membri sono le seguenti:
 - a) non deducibilità dei costi;
 - b) norme sulle società controllate estere (CFC);
 - c) misure di ritenuta alla fonte;
 - d) limitazione dell'esenzione delle partecipazioni;
 - e) regola dello switch-over;
 - f) inversione dell'onere della prova;

- g) requisiti in materia di documentazione speciale;
 - h) comunicazione obbligatoria, da parte di intermediari in materia fiscale, di particolari regimi fiscali in relazione a meccanismi transfrontalieri.
- B.3. Gli Stati membri, al momento di attuare la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, potrebbero prendere in esame l'eventualità di servirsi della lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali per facilitare l'esecuzione delle pertinenti disposizioni antiabuso. Ad esempio, se a norma di tale direttiva gli Stati membri usano, nel recepire le norme sulle CFC nel diritto nazionale, liste «nere» di paesi terzi, dette liste potrebbero contemplare almeno le giurisdizioni inserite nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
-

ALLEGATO IV

Orientamenti per ulteriori lavori relativi alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali**1. REVISIONE DELLA LISTA E PROCESSO DI RIMOZIONE DALLA STESSA**

- 1.1. La lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali di cui all'allegato I è riveduta dal Consiglio almeno una volta all'anno e approvata sulla scorta della relazione del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» al Consiglio, con l'indicazione della data a partire dalla quale si applicano le modifiche.
- 1.2. La lista, o la relativa durata, può essere modificata secondo le stesse norme procedurali che ne hanno disciplinato l'approvazione. A tal fine, la Commissione europea dovrebbe fornire l'assistenza tecnica necessaria.
- 1.3. La decisione del Consiglio sarà basata su una relazione del gruppo «Codice di condotta», in coordinamento con l'HLWP, e preparata dal Comitato dei rappresentanti permanenti.
- 1.4. Non appena inserita nella lista, la giurisdizione ne sarà informata mediante lettera firmata dal presidente del gruppo «Codice di condotta» recante chiaramente:
 - a) i motivi dell'inserimento nella lista e
 - b) le misure attese dalla giurisdizione in questione perché possa essere rimossa dalla lista stessa.
- 1.5. Non appena rimossa dalla lista, la giurisdizione ne sarà rapidamente informata mediante lettera firmata dal presidente del gruppo «Codice di condotta» recante l'indicazione della data a partire dalla quale si applica la modifica.
- 1.6. Nelle decisioni relative all'inserimento nella lista e alla rimozione dalla stessa delle giurisdizioni occorre precisare con chiarezza le date alle quali le misure di difesa nel settore fiscale dovrebbero iniziare o cessare di applicarsi a seconda della natura della misura, fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri, come l'adeguamento della legislazione nazionale sull'applicazione delle misure di difesa adottate a livello nazionale.

2. IMPEGNI ASSUNTI DALLE GIURISDIZIONI, MONITORAGGIO, DIALOGO E VIA DA SEGUIRE

- 2.1. Gli impegni ufficialmente assunti dalle giurisdizioni per mettere in atto le raccomandazioni richieste dal Consiglio al fine di risolvere le questioni individuate dovrebbero essere monitorati con attenzione dal gruppo «Codice di condotta», sostenuto dal segretariato generale del Consiglio, con l'assistenza tecnica della Commissione europea, al fine di valutarne l'effettiva attuazione.
- 2.2. Qualora tali giurisdizioni non attuino gli impegni assunti entro il termine stabilito, il Consiglio riesaminerà la questione del potenziale inserimento delle giurisdizioni in questione nella lista di cui all'allegato I.
- 2.3. Per quanto riguarda le giurisdizioni che presentano problemi dal momento che non soddisfano i requisiti previsti dai criteri, il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe continuare a cercare di ottenere un loro impegno politico ad alto livello, entro un termine concreto, e affrontare con efficacia i problemi individuati nel processo di vaglio.
- 2.4. In particolare, le discussioni bilaterali dovrebbero mirare a:
 - a) valutare e stabilire come risolvere i problemi individuati derivanti dai regimi e dalle politiche fiscali di queste giurisdizioni e
 - b) ottenere gli impegni appropriati e necessari per porre rimedio alla situazione.
- 2.5. Nel monitorare gli impegni, si dovrebbe continuare a prendere in considerazione i lavori realizzati dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, dal quadro inclusivo dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili e dal forum sulle pratiche fiscali dannose.

- 2.6. Il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe continuare a promuovere i criteri a livello globale in coordinamento con i lavori del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, del quadro inclusivo dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili e del forum sulle pratiche fiscali dannose.
 - 2.7. Ove opportuno, se il gruppo «Codice di condotta» decide in tal senso sulla scorta dei criteri concordati dal Consiglio, il monitoraggio potrebbe essere esteso alle giurisdizioni che erano escluse dall'esercizio di vaglio del 2017.
 - 2.8. Il gruppo «Codice di condotta», sostenuto dal segretariato generale del Consiglio, continuerà a svolgere tale processo e a vigilare su di esso, in coordinamento con l'HLWP. I servizi della Commissione forniranno assistenza al gruppo «Codice di condotta» svolgendo i lavori preparatori necessari al processo di vaglio conformemente ai ruoli attualmente definiti nel quadro del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, con particolare riferimento ai dialoghi precedenti e in corso con i paesi terzi.
 - 2.9. Il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe continuare a sviluppare le opportune modalità pratiche di attuazione dei presenti orientamenti.
 - 2.10. La lista UE delle giurisdizioni non cooperative è aggiornata dal Consiglio, in base ai presenti orientamenti, sulla scorta delle informazioni messe a disposizione del gruppo «Codice di condotta». Il gruppo «Codice di condotta» lavorerà sulla scorta delle informazioni messe a sua disposizione, tra l'altro, dalla giurisdizione interessata, dalla Commissione o dagli Stati membri.
 - 2.11. In seguito a un riesame equilibrato di tutte le informazioni raccolte, il gruppo «Codice di condotta» riferisce al Consiglio almeno una volta all'anno sulla lista delle giurisdizioni non cooperative per consentire al Consiglio di decidere, se del caso, l'inserimento di giurisdizioni nella lista delle giurisdizioni non cooperative, qualora non adempiano ai criteri di vaglio, o la loro rapida rimozione dalla lista, se soddisfano le condizioni.
 - 2.12. Il segretariato generale del Consiglio continuerà a fungere da punto focale per facilitare il processo descritto nel presente documento.
-

ALLEGATO V

Criteria sulla trasparenza fiscale, sull'equa imposizione e sull'attuazione delle norme anti-BEPS che gli Stati membri dell'UE si impegnano a promuovere

I seguenti criteri di buona governance fiscale dovrebbero essere utilizzati per procedere al vaglio delle giurisdizioni in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, in linea con gli orientamenti per il processo di vaglio. L'adempimento delle giurisdizioni sul piano della trasparenza fiscale, dell'equa imposizione e dell'attuazione delle misure in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) sarà valutata cumulativamente nel processo di vaglio.

1. Trasparenza fiscale

Criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale:

- 1.1. criterio iniziale per quanto riguarda lo standard AEOI (scambio automatico di informazioni) dell'OCSE (standard comune di comunicazione di informazioni – CRS): la giurisdizione dovrebbe essersi impegnata – e aver avviato il processo legislativo – per un'effettiva attuazione del CRS, effettuando i primi scambi al più tardi nel 2018 (con riferimento al 2017), e disporre di accordi che consentano lo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri, entro la fine del 2017, firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti (MCAA) o mediante accordi bilaterali;

criterio futuro per quanto riguarda il CRS a partire dal 2018: la giurisdizione dovrebbe essere stata valutata dal forum globale almeno come «ampiamente conforme» in relazione al CRS in materia di AEOI, e

- 1.2. la giurisdizione dovrebbe essere stata valutata dal forum globale almeno come «ampiamente conforme» in relazione allo standard EOIR (scambio di informazioni su richiesta) dell'OCSE, tenuto debito conto della procedura accelerata, e

- 1.3. (per gli Stati sovrani) la giurisdizione dovrebbe:

- i) aver ratificato, convenuto di ratificare, essere in procinto di ratificare o essersi impegnata per l'entrata in vigore, entro una scadenza ragionevole, della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa (MCAA) in materia fiscale, quale modificata; o
- ii) disporre entro il 31 dicembre 2018 di una rete operativa di accordi per lo scambio di informazioni sufficientemente ampia da coprire tutti gli Stati membri e che consenta effettivamente sia l'EOIR sia l'AEOI;

(per le giurisdizioni non sovrane) la giurisdizione dovrebbe:

- i) essere parte dell'MCAA modificata, la cui entrata in vigore è già avvenuta, o è attesa per questa stessa giurisdizione entro una scadenza ragionevole, oppure
 - ii) disporre di una rete operativa di accordi per lo scambio di informazioni, o aver adottato le misure necessarie per rendere operativi tali accordi entro una scadenza ragionevole, sufficientemente ampia da coprire tutti gli Stati membri e che consenta effettivamente sia l'EOIR sia l'AEOI.
- 1.4. Criterio futuro: in vista dell'iniziativa per un futuro scambio globale di informazioni sulla titolarità effettiva, l'aspetto relativo a quest'ultima sarà integrato in una fase successiva come quarto criterio di trasparenza per il vaglio.

Fino al 30 giugno 2019 dovrebbe applicarsi la seguente eccezione:

- una giurisdizione potrebbe essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale se soddisfa almeno due dei criteri 1.1, 1.2 o 1.3.

Tale eccezione non si applica alle giurisdizioni valutate «non conformi» al criterio 1.2 o che non sono state valutate almeno come «ampiamente conformi» relativamente a tale criterio entro il 30 giugno 2018.

Indipendentemente dal fatto che siano stati o meno selezionati per l'esercizio di vaglio, saranno presi in esame per l'inserimento nella lista UE i paesi e le giurisdizioni che figureranno nella lista delle giurisdizioni non cooperative attualmente in fase di elaborazione da parte dell'OCSE e dei membri del G20.

2. **Equa imposizione**

Criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell'equa imposizione:

- 2.1. non prevedere misure fiscali preferenziali che potrebbero essere considerate dannose in base ai criteri stabiliti nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° dicembre 1997, su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese ⁽¹⁾, e
- 2.2. non agevolare le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva nella giurisdizione.

3. **Attuazione delle misure anti-BEPS**

- 3.1. Criterio iniziale a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente quanto all'attuazione delle misure anti-BEPS:
 - impegnarsi, entro la fine del 2017, per le norme minime anti-BEPS convenute dall'OCSE e per la loro coerente attuazione.
- 3.2. Criterio futuro a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente quanto all'attuazione delle misure anti-BEPS (da applicare una volta ultimate le revisioni in base al quadro inclusivo delle norme minime convenute):
 - ricevere una valutazione positiva ⁽²⁾ dell'attuazione efficace delle norme minime anti-BEPS convenute dall'OCSE.

—

⁽¹⁾ GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.

⁽²⁾ Una volta concordata la metodologia, la formulazione del criterio sarà riveduta di conseguenza dal Consiglio.

ALLEGATO VI

Criterio 1.3 (scadenza ragionevole)

1. In linea con il punto 13 degli orientamenti per il processo di vaglio delle giurisdizioni allegati alle conclusioni del Consiglio, il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe definire, sulla base di criteri oggettivi, la scadenza ragionevole di cui al criterio 1.3.
 2. Ai fini dell'applicazione del criterio 1.3 la scadenza ragionevole di cui al criterio 1.3 va intesa nel modo illustrato in appresso.
 3. Con riguardo al criterio 1.3, punto i) (riguardante gli Stati sovrani), i termini «entro una scadenza ragionevole» si riferiscono all'entrata in vigore, per una determinata giurisdizione, della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa (MCMAA), quale modificata, e non all'impegno in tal senso.
 4. Con riguardo al criterio 1.3, punti i) e ii) (riguardanti le giurisdizioni non sovrane), i termini «entro una scadenza ragionevole» si riferiscono, rispettivamente, all'entrata in vigore, per la giurisdizione, della MCMAA, quale modificata, e all'operatività, nella giurisdizione, di una rete di accordi per lo scambio di informazioni sufficientemente ampia da coprire tutti gli Stati membri.
 5. La scadenza ragionevole per questi tre punti sarà identica al termine applicato al criterio 1.3, punto ii), relativamente agli Stati sovrani, ovvero il 31 dicembre 2018 (lo stesso termine che si applica all'operatività, in una giurisdizione sovrana terza, di una rete di accordi per lo scambio di informazioni, sufficientemente ampia da coprire tutti gli Stati membri).
 6. Fatto salvo il termine del 31 dicembre 2018, la scadenza ragionevole non dovrebbe protrarsi oltre il tempo necessario per:
 - a) il completamento delle fasi procedurali previste dal diritto nazionale,
 - b) l'adozione delle modifiche eventualmente necessarie al diritto nazionale e la loro entrata in vigore e
 - c) qualsiasi altro termine oggettivo che possa derivare da un impegno formale (ad esempio, per una giurisdizione che esprime il proprio consenso a essere vincolata dalla MCMAA, quest'ultima entra in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione).
 7. La scadenza ragionevole può essere prorogata soltanto mediante consenso del gruppo «Codice di condotta» per una specifica giurisdizione non sovrana, unicamente in casi debitamente giustificati.
-

ALLEGATO VII

Campo di applicazione del criterio 2.2

1. Ai fini dell'applicazione del criterio 2.2, l'assenza di un regime di imposta sulle società o l'applicazione di un'aliquota nominale d'imposta sulle società prossima o pari a zero da parte di una giurisdizione dovrebbero essere considerate rientranti nel campo di applicazione del punto A del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese del 1° dicembre 1997 (codice di condotta).⁽¹⁾
2. Al riguardo, qualora il criterio 2.1 sia inapplicabile per il solo fatto che la giurisdizione interessata non soddisfa il criterio per l'accesso di cui al punto B del codice di condotta⁽²⁾ a motivo dell'«assenza di un regime di imposta sulle società o dell'applicazione di un'aliquota nominale d'imposta sulle società prossima o pari a zero»⁽³⁾, si dovrebbero applicare, per analogia, i cinque elementi definiti nel punto B del codice di condotta al fine di valutare se il criterio 2.2⁽⁴⁾ sia stato soddisfatto.
3. Relativamente al criterio 2.2 l'assenza di un regime di imposta sulle società o l'applicazione di un'aliquota nominale d'imposta sulle società prossima o pari a zero non possono di per sé costituire un motivo per concludere che una giurisdizione non soddisfa i requisiti del criterio 2.2.
4. Una giurisdizione dovrebbe essere ritenuta non conforme al criterio 2.2 se rifiuta di avviare un dialogo significativo o non fornisce le informazioni o spiegazioni che il gruppo «Codice di condotta» possa ragionevolmente richiedere o non coopera altrimenti con esso qualora debba stabilire l'adempimento della giurisdizione al criterio 2.2 nello svolgimento del processo di vaglio.

Mandato per l'applicazione per analogia del test del codice

A. QUADRO GENERALE

1. Criterio tratto dalle conclusioni del Consiglio Ecofin dell'8 novembre 2016

La giurisdizione dovrebbe non agevolare le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva nella giurisdizione.

2. Campo di applicazione del criterio 2.2 (Ecofin febbraio 2017)

1. Ai fini dell'applicazione del criterio 2.2, l'assenza di un regime di imposta sulle società o l'applicazione di un'aliquota nominale d'imposta sulle società prossima o pari a zero da parte di una giurisdizione dovrebbero essere considerate rientranti nel campo di applicazione del punto A del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese del 1° dicembre 1997 (codice di condotta).⁽¹⁾
2. Al riguardo, qualora il criterio 2.1 sia inapplicabile per il solo fatto che la giurisdizione interessata non soddisfa il criterio per l'accesso di cui al punto B del codice di condotta⁽²⁾ a motivo dell'«assenza di un regime di imposta sulle società o dell'applicazione di un'aliquota nominale d'imposta sulle società prossima o pari a zero»⁽³⁾, si dovrebbero applicare, per analogia, i cinque elementi definiti nel punto B del codice di condotta al fine di valutare se il criterio 2.2⁽⁴⁾ sia stato soddisfatto.
3. Relativamente al criterio 2.2 l'assenza di un regime di imposta sulle società o l'applicazione di un'aliquota nominale d'imposta sulle società prossima o pari a zero non possono di per sé costituire un motivo per concludere che una giurisdizione non soddisfa i requisiti del criterio 2.2.
4. Una giurisdizione dovrebbe essere ritenuta non conforme al criterio 2.2 se rifiuta di avviare un dialogo significativo o non fornisce le informazioni o spiegazioni che il gruppo «Codice di condotta» possa ragionevolmente richiedere o non coopera altrimenti con esso qualora debba stabilire l'adempimento della giurisdizione al criterio 2.2 nello svolgimento del processo di vaglio.

⁽¹⁾ «Fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta in materia di tassazione delle imprese si applica alle misure che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio della Comunità.» (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 3).

⁽²⁾ «Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato. Tale livello d'imposizione può risultare dall'aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.» (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 3).

⁽³⁾ Ciò può risultare dall'aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.

⁽⁴⁾ Il criterio 2.2 recita come segue: «La giurisdizione dovrebbe non agevolare le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva nella giurisdizione.»

3. Osservazioni generali

- Il campo di applicazione del criterio 2.2 quale definito dall'Ecofin considera l'assenza di un'aliquota d'imposta sulle società o un'aliquota nominale d'imposta sulle società prossima o pari a zero in una giurisdizione come una «misura» con una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali (punto A del codice di condotta).
- Pertanto, il criterio 2.2 ha l'obiettivo di verificare se tale «misura» agevola le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva nella giurisdizione.
- Il criterio 2.2 si applica esclusivamente quando la valutazione standard del codice (vale a dire il criterio 2.1) non può essere applicata a causa dell'assenza, nella giurisdizione di un paese terzo, di un regime di imposta sulle società o perché la giurisdizione applica un'aliquota nominale d'imposta sulle società prossima o pari a zero.
- Il criterio 2.2 valuta il quadro giuridico e alcune prove economiche di una giurisdizione per quanto concerne i cinque criteri definiti al punto B del codice di condotta, da interpretare per analogia.
- Le agevolazioni concesse da giurisdizioni di paesi terzi con una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali vanno esaminate in connessione a un'aliquota nominale d'imposta sulle società prossima o pari a zero nonché all'assenza di imposizione sulle società, nella misura in cui in entrambi i casi il test standard del codice di condotta non possa essere applicato. Queste ultime caratteristiche vanno in effetti considerate *di per sé* quali agevolazioni da valutare nel quadro del test del codice.
- In termini generali, eventuali orientamenti sviluppati nel corso degli anni dal gruppo «Codice di condotta» per la valutazione delle misure fiscali nel quadro del codice di condotta del 1998 dovrebbero essere applicati coerentemente e per analogia ai fini del presente test ⁽¹⁾.
- Si può ritenere che una giurisdizione non abbia superato la valutazione nell'ambito del presente criterio solo qualora «le strutture o i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva nella giurisdizione» sono dovuti a norme o pratiche, anche al di fuori del settore della fiscalità, che una giurisdizione può essere ragionevolmente invitata a modificare, ovvero siano dovuti a un'assenza delle norme e dei requisiti necessari per conformarsi al presente test che una giurisdizione può essere ragionevolmente invitata a introdurre.
- L'introduzione di un regime di tassazione del reddito delle società o di un'aliquota positiva di tassazione del reddito delle società non rientra tra le azioni che la giurisdizione di un paese terzo può essere invitata a intraprendere per conformarsi ai requisiti nel quadro del presente test, dal momento che l'assenza di una base imponibile societaria o un'aliquota fiscale prossima o pari a zero non possono di per sé essere ritenute criteri per la valutazione di una giurisdizione come non conforme.
- Ciononostante, il criterio 2.2 implica una non conformità automatica per le giurisdizioni che rifiutano di cooperare con l'UE per la valutazione del loro quadro giuridico.

B. TEST SULL'ACCESSO

1. Testo attuale del criterio relativo all'accesso nel codice di condotta

«Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato.»

2. Orientamenti per l'applicazione per analogia

- Il funzionamento del test sull'accesso sembra piuttosto chiaro dalla definizione del campo di applicazione del criterio 2.2 quale convenuta dall'Ecofin nel febbraio di quest'anno.
- In particolare, il test in questione è superato qualora «il criterio 2.1 sia inapplicabile per il solo fatto che la giurisdizione interessata non soddisfa il criterio per l'accesso di cui al punto B del codice di condotta a motivo dell'«assenza di un regime di imposta sulle società o dell'applicazione di un'aliquota nominale d'imposta sulle società prossima o pari a zero».»

⁽¹⁾ Si veda il doc. 14039/98 dell'11 dicembre 1998 «Codice di condotta (Tassazione delle imprese) – Interpretazione dei criteri» e aggiornamenti successivi.

C. CRITERI 1 E 2**1. Testo attuale del criterio 1 del codice di condotta**

«Se le agevolazioni sono riservate esclusivamente ai non residenti o per transazioni effettuate con non residenti»

2. Testo attuale del criterio 2 del codice di condotta

«Se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale, in modo da non incidere sulla base imponibile nazionale»

3. Orientamenti per l'applicazione per analogia

- Ai fini dell'applicazione del criterio 2.2, «agevolazioni» va interpretato come esistenza di un'imposizione prossima o pari a zero o come assenza di tassazione del reddito delle società.
- Il fattore 1 e il fattore 2 dell'attuale criterio del codice contengono due elementi principali: A) isolamento giuridico e b) isolamento di fatto.
- L'isolamento di diritto si verifica quando le leggi e i regolamenti che disciplinano l'istituzione e il funzionamento delle imprese in una determinata giurisdizione concedono agevolazioni soltanto ai non residenti.
- Laddove non vi sia alcun regime di tassazione del reddito delle società, occorre valutare se determinati aspetti del quadro giuridico, inclusi gli aspetti non legati alla tassazione del reddito delle società, prevedono effettivamente uno scenario di isolamento.
- Un esempio sarebbero requisiti non fiscali per le società al fine di consentire la residenza o l'accesso al mercato nazionale della giurisdizione oggetto del test.
- A questo scopo, sono da valutare tutte le eventuali misure che determinino una differenza di trattamento tra le società nazionali e le società di proprietà di non residenti o le cui attività sono slegate dal mercato nazionale.
- Se ad esempio una giurisdizione concede «agevolazioni» a una società soltanto se si astiene da attività nell'economia locale (criterio 2) o solo nella misura in cui tali attività dipendono da una specifica licenza commerciale (criterio 1 e 2) o solo nella misura in cui le attività sono portate avanti da non residenti (criterio 1), ciò potrebbe essere ritenuto una possibile caratteristica di un sistema di isolamento. Per analogia, ciò potrebbe essere pertinente anche per altre imposte (diverse dalla tassazione del reddito delle società).
- L'isolamento di fatto si riferisce di solito a una situazione in cui l'agevolazione non è esplicitamente concessa da un paese soltanto ai non residenti, ma in effetti ne beneficiano soltanto i non residenti, o quasi.
- Per quanto concerne l'isolamento di fatto, solitamente si valuta quanti contribuenti che beneficiano dell'agevolazione sono in realtà non residenti. Se, ad esempio, tutti o quasi tutti i soggetti che beneficiano di un'imposizione pari a zero fossero non residenti (incluse le società nazionali con partecipazione straniera), i sottocriteri 1 b) e 2 b) sarebbero considerati soddisfatti (vale a dire che la giurisdizione sarebbe ritenuta non conforme ai sensi della presente fase del test del codice).

D. CRITERIO 3**1. Testo attuale del criterio 3 del codice di condotta**

«Se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali»

2. Orientamenti per l'applicazione per analogia

Al fine di valutare se sono concesse agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale, occorre verificare:

- se una giurisdizione impone a una società o a qualsiasi altra impresa (ad esempio per la sua costituzione e/o il suo funzionamento) l'esecuzione di attività economiche effettive e una presenza economica sostanziale:
 - «attività economica effettiva» riguarda la natura dell'attività che beneficia della non imposizione in questione;

- «presenza economica sostanziale» riguarda le manifestazioni fattuali dell'attività che beneficia della non imposizione in questione.
- A titolo esemplificativo e partendo dal presupposto che, in linea generale, gli elementi considerati in passato dal gruppo «Codice di condotta» sono pertinenti anche per la presente analisi, la valutazione attuale dovrebbe prendere in considerazione i seguenti elementi, tenendo conto delle caratteristiche dell'industria/settore in questione: livello adeguato di dipendenti, livello adeguato di spesa annua da sostenere; uffici fisici e sedi, investimenti o tipi pertinenti di attività da intraprendere.
- se vi è un collegamento adeguato di diritto e di fatto tra l'attività economica effettiva portata avanti nella giurisdizione e gli utili esenti da tassazione;
- se le autorità governative, incluse le autorità fiscali di una giurisdizione, sono in grado di effettuare (e di fatto stanno effettuando) indagini sullo svolgimento di attività economiche effettive e su una presenza economica sostanziale sul loro territorio - e scambi delle informazioni pertinenti con altre autorità fiscali;
- se vi sono sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti in materia di attività sostanziali.

E. CRITERIO 4

1. Testo attuale del criterio 4 del codice di condotta

«Se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE»

2. Orientamenti per l'applicazione per analogia

- Nel valutare se le norme di determinazione dei profitti rispettano le norme concordate a livello internazionale (ad esempio le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento o altri principi contabili analoghi), in primo luogo occorre verificare se e in che misura questa analisi è pertinente per giurisdizioni che non applicano un regime di tassazione del reddito delle società.
- A questo scopo sembra pertinente rilevare che una giurisdizione che non applica un regime di tassazione del reddito delle società non dovrebbe incidere negativamente su una corretta distribuzione degli utili discostandosi dalle norme concordate a livello internazionale. Le giurisdizioni dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che i paesi di tassazione siano in grado di esercitare i loro diritti di imposizione, vale a dire attraverso la rendicontazione paese per paese, la trasparenza e altre modalità di condivisione delle informazioni.
- Laddove pertinente, occorre verificare se in una determinata giurisdizione siano stati approvati i principi convenuti dall'OCSE o analoghi principi contabili per la determinazione dei profitti.
- Al riguardo, è fondamentale verificare in che modo queste norme sono attuate e consolidate nelle giurisdizioni interessate. In assenza di tassazione del reddito delle società in una determinata giurisdizione, è possibile prendere in considerazione anche norme alternative in materia di determinazione dei prezzi di riferimento, verificando se sono comparabili e compatibili con i principi concordati a livello internazionale (ad esempio un approccio basato sul valore equo di mercato ai sensi dei principi contabili internazionali).
- Questo criterio impedisce che sia consentito alle società multinazionali di ricorrere alle norme in materia di determinazione dei prezzi di riferimento che si discostano dalle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per spostare i loro utili in giurisdizioni a imposizione zero.
- Le risposte alle domande da 2.9 a 2.12 dovrebbero fornire informazioni sufficienti sulle modalità di determinazione dei profitti, sottolineando eventuali discostamenti significativi dalle norme concordate a livello internazionale.

F. CRITERIO 5

1. Testo attuale del criterio 5 del codice di condotta

«Se le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo»

2. Orientamenti per l'applicazione per analogia

- Il criterio 5 valuta se determinate caratteristiche di un sistema giuridico, inclusa la costituzione di un'impresa sul suo territorio, difettano di un livello sufficiente di trasparenza.
- Più nello specifico, occorre valutare se alcuni elementi del sistema giuridico, inclusa la concessione della residenza fiscale o la costituzione di società, possono essere concessi su base discrezionale o se sono determinati dalla legge, verificando se le disposizioni giuridiche, incluse le disposizioni non fiscali, possono essere ritenute discrezionali in questioni relative alla costituzione di una società in tale giurisdizione.

- Questo fattore impedisce a una giurisdizione di avere un livello insufficiente di trasparenza nel suo quadro normativo, ritenendo che le agevolazioni, quali definite nel presente test del codice, derivano dalla registrazione di una società in una giurisdizione.
 - Le risposte alle domande da 2.13 a 2.16 dovrebbero fornire informazioni sufficienti sulle modalità per garantire la trasparenza in una giurisdizione per quanto concerne determinati passi che le società devono compiere per beneficiare delle agevolazioni ivi previste.
-